

**CIRCOLARE N. 34/E**



*Roma, 18 giugno 2010*

*Direzione Centrale Accertamento*

***OGGETTO: Studi di settore. Periodo d'imposta 2009.***

## INDICE

1. Premessa .....	3
2. Le novità degli studi di settore per il periodo d'imposta 2009 .....	6
2.1 I nuovi termini di approvazione degli studi di settore .....	7
2.2 L'approvazione di nuove analisi della territorialità specifica e l'aggiornamento di alcune aree territoriali omogenee e dei minimi provinciali per gli studi di settore delle attività professionali .....	7
2.3 Elaborazione degli studi di settore su base regionale o locale: lo studio di settore UG69U .....	8
2.4. La gestione dei soci amministratori .....	10
3. Gli indicatori di normalità economica .....	11
4. Revisione congiunturale speciale degli studi di settore .....	11
4.1. Correttivi relativi all'analisi della normalità economica .....	13
4.2. Correttivi specifici per la crisi .....	14
4.3. Correttivi congiunturali di settore .....	16
4.4. Correttivi congiunturali individuali .....	17
5. L'utilizzo retroattivo degli studi evoluti e di quelli "integrati" in fase accertativa .....	19
5.1 Gli indicatori di normalità economica "a regime" .....	20
6. Le principali novità della modulistica studi di settore 2009 .....	21
6.1 Le novità del quadro A .....	21
6.2 Le novità del quadro F e del quadro G .....	23
6.3 Le novità del quadro Z e del quadro X .....	26
7. Maggiorazione dovuta ai fini dell'adeguamento .....	28
8. Le principali novità di GERICO 2010 .....	29
9. Utilizzo dei risultati degli studi in sede di accertamento .....	31
10. Segnalazione delle cause di non congruità .....	32
11. Parametri .....	33

## 1. Premessa

La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine alle principali novità relative agli studi di settore in vigore nel periodo d'imposta 2009.

Con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo 2010 (pubblicati nel Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 75 del 31 marzo 2010) sono stati approvati 69 studi di settore (il cui elenco è riportato nell'allegato n. 1), che costituiscono la revisione di altrettanti studi precedentemente in vigore.

In particolare, i complessivi 69 studi interessati dalla prima o dalla seconda revisione riguardano le evoluzioni di:

- 12 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture;
- 24 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi;
- 12 studi relativi ad attività professionali;
- 21 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio.

La revisione dei predetti studi è stata effettuata sulla base del programma approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2009, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007.

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo 2010, che approva i 12 studi relativi ad attività professionali, prevede inoltre che, a decorrere dal periodo d'imposta 2009, gli studi di settore UK02U, UK06U e UK17U sono approvati definitivamente; per tali studi, pertanto, cessa il regime di applicazione monitorata.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo 2010 sono stati inoltre approvati:

- 3 nuovi specifici indicatori territoriali;
- l'aggiornamento di alcune aree territoriali omogenee;
- l'aggiornamento dei minimi provinciali per gli studi di settore delle attività professionali.

I 69 studi approvati con decreti del 12 marzo 2010 non si applicano nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi di cui all'articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569.

L'evoluzione è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2007, fatta eccezione per lo studio VK04U – Attività degli studi legali, che è stato elaborato anche sui dati 2008.

Si evidenzia inoltre che le Note tecniche e metodologiche, allegate ai citati decreti ministeriali del 12 marzo 2010, illustrano con un elevato livello di dettaglio i criteri sulla base dei quali è stato costruito ogni singolo studio di settore, le modalità di applicazione dello stesso, nonché il funzionamento degli indicatori di normalità economica.

In particolare, sono stati esplicitati i passaggi logici che connotano la metodologia applicativa degli studi di settore, e riguardano in specie:

- l'analisi discriminante;
- l'analisi di coerenza;
- l'analisi della normalità economica;
- l'analisi della congruità.

Con riferimento all'analisi di coerenza, le Note tecniche e metodologiche relative ai nuovi studi indicano, per ogni cluster, i valori di soglia degli indicatori di coerenza, mentre, per quanto riguarda l'analisi della normalità economica, oltre alle modalità di funzionamento dei relativi indicatori, sono state esplicite anche:

- le formule di calcolo degli indicatori;
- i valori di soglia degli indicatori di normalità economica, suddivisi per cluster;
- le modalità di distribuzione.

In occasione della riunione del 16 settembre 2009, la Commissione degli esperti degli studi di settore, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, chiamata a esprimere un parere in merito alla capacità degli studi di settore in approvazione

a rappresentare la realtà economica cui si riferiscono, ha ritenuto necessaria una più ampia ed approfondita indagine per valutare in modo selettivo l'impatto della crisi nei singoli settori e nei diversi territori.

Per tale motivo la Commissione ha ritenuto di poter esprimere il proprio parere sulla idoneità degli studi a rappresentare le attività a cui si riferiscono per i risultati conseguiti nell'anno 2009, soltanto dopo aver analizzato dati e loro elaborazioni con riferimento a:

- dichiarazioni del periodo d'imposta 2008 (Unico 2009);
- flussi di dati, riferiti al 2009 e acquisiti con la collaborazione delle Organizzazioni di categoria;
- comunicazioni IVA relative all'anno 2009;
- flussi di dati, analisi e informazioni acquisiti da centri studi ed organismi che possono dare un contributo significativo per misurare, in maniera selettiva, la crisi.

Al fine di consentire queste attività, la Commissione citata non ha espresso, in tale sede, alcun parere, rinviando ad un momento successivo la valutazione dell'impatto del “fenomeno crisi”, con riguardo ai singoli settori economici ed alle diverse aree territoriali.

Allo stesso tempo, la Commissione ha auspicato l'introduzione di opportune modifiche normative che prevedessero lo spostamento al 31 marzo 2010 del termine ultimo entro il quale poter esprimere i propri motivati pareri sugli studi di settore in evoluzione.

Alla luce del decreto legge n. 194 del 23 dicembre 2009, che ha disposto la proroga dei termini per la pubblicazione dei decreti di approvazione degli studi di settore per i periodi d'imposta 2009 e 2010, la Commissione degli esperti, nella riunione del 18 febbraio 2010, ha fornito parere positivo sui 69 studi di settore in evoluzione, astenendosi, però, dall'esprimere il parere circa la valenza dello strumento per il periodo d'imposta 2009; annualità per la quale la sospensione del giudizio è correlata all'approvazione di una “revisione congiunturale speciale”, secondo le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 185 del 2008.

Nella riunione straordinaria del 31 marzo 2010, la Commissione degli esperti degli studi di settore è stata chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla validità degli interventi

individuati per adeguare le risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2009 al contesto di crisi che ha caratterizzato tale annualità.

In tale occasione, la Commissione ha ritenuto gli interventi proposti idonei alla finalità sopra evidenziata.

Tenuto conto del predetto parere della Commissione, è quindi stata approvata con decreto ministeriale 20 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2010 – S.O. n. 111, la “revisione congiunturale speciale” per il periodo d'imposta 2009, che si è tradotta nella elaborazione di specifici fattori correttivi e che ha riguardato sia i 69 nuovi studi che gli altri 137 studi già in vigore.

I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2009 sono stati approvati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2010, pubblicato il 28 maggio 2010 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007.

Si evidenzia infine che, per il periodo d'imposta 2010, gli studi da sottoporre a revisione, in ottemperanza all'articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998, sono stati individuati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 ottobre 2009, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il giorno 8 ottobre 2009 (allegato n. 2).

Per le nuove versioni degli studi, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2009, si segnalano di seguito le principali novità, rinviando all'allegato n. 3 il commento analitico delle principali novità concernenti i singoli studi.

## 2. Le novità degli studi di settore per il periodo d'imposta 2009

Le principali novità in materia di studi di settore applicabili all'annualità 2009, a parte gli interventi correttivi finalizzati a cogliere la particolare congiuntura economica, che saranno analizzati successivamente, sono da individuare nella deroga al termine di approvazione previsto per il 30 settembre dal DPR n. 195 del 1999, nell'approvazione di nuove analisi di

territorialità, nell'elaborazione del primo studio su base regionale e nella nuova modalità di stima dell'apporto fornito dai soci amministratori.

## 2.1 I nuovi termini di approvazione degli studi di settore

Il decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 (“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”) ha modificato, con riguardo ai periodi d’imposta 2009 e 2010, i termini entro cui deve avvenire la pubblicazione degli studi di settore nella Gazzetta Ufficiale.

Infatti, l’articolo 1, comma 4, del citato decreto stabilisce che “al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011”.

## 2.2 L’approvazione di nuove analisi della territorialità specifica e l’aggiornamento di alcune aree territoriali omogenee e dei minimi provinciali per gli studi di settore delle attività professionali

Con il decreto ministeriale 12 marzo 2010 sono state approvate tre nuove analisi delle territorialità specifiche che hanno consentito l’individuazione di indicatori territoriali in relazione ai quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore e renderli sempre più aderenti alla realtà economica cui le imprese si riferiscono.

In particolare, le predette analisi delle territorialità specifiche fanno riferimento, rispettivamente, ai seguenti indicatori:

- “livello delle retribuzioni”;
- “livello del reddito disponibile per abitante”;
- “livello delle quotazioni immobiliari”.

Il primo indicatore, individuato a livello provinciale, consente di tener conto della diversa incidenza del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi, in relazione alle specifiche realtà territoriali.

L'indicatore relativo al “livello del reddito disponibile per abitante” consente di tener conto della capacità dei contribuenti a produrre ricavi/compensi, in funzione dei diversi livelli di benessere e grado di sviluppo economico che caratterizzano il luogo in cui svolgono l'attività. Tale indicatore è stato individuato per tutti i comuni, nonché per ciascuna provincia e ciascuna regione.

L'ultimo indicatore, relativo al “livello delle quotazioni immobiliari”, individuato in particolare per gli studi di settore UG69U (Costruzioni) e UG40U (Valorizzazione immobiliare), consente di differenziare il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione e aree territoriali.

L'individuazione dei tre specifici indicatori territoriali permette il loro utilizzo nelle funzioni di regressione dei 69 studi in evoluzione dal 2009, garantendo una sempre più precisa stima dei ricavi/compensi.

Il citato decreto ministeriale 12 marzo 2010 ha approvato, altresì, l'aggiornamento:

- 1) delle aree territoriali omogenee, modificate a seguito dell'istituzione di altre 4 province nella regione Sardegna (Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio), delle province di Fermo, Monza-Brianza, e Barletta-Andria-Trani, della modifica della provincia di Rimini e dell'istituzione del comune di Campolongo Tapogliano, con la conseguente soppressione dei preesistenti comuni;
- 2) dei minimi provinciali per gli studi di settore TK29U (Studi di geologia), UK01U (Attività degli studi notarili), UK02U (Studi di ingegneria), UK06U (Revisori contabili, periti e consulenti) e UK17U (Periti industriali), integrate per effetto dell'istituzione delle citate nuove province.

## 2.3 Elaborazione degli studi di settore su base regionale o locale: lo studio di settore UG69U

Lo studio UG69U – Costruzioni rappresenta la prima elaborazione degli studi di settore su base regionale prevista dall'articolo 83, commi 19 e 20, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge 133 dello stesso anno.

Tale disposizione prevede, in particolare, che “in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore [...] vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1” dell’articolo 62-bis del decreto legge n. 331 del 1993.

Il nuovo studio delle costruzioni rappresenta una innovazione per la nuova metodologia su base “regionale” adottata.

In particolare, l’elaborazione dello studio di settore su base regionale ha consentito di prendere in esame, distintamente, le singole imprese sulla base della loro localizzazione, allo scopo di analizzare le realtà imprenditoriali più simili tra loro sotto il profilo territoriale.

Allo stesso tempo, è stato necessario che la numerosità delle imprese riconducibili ad un determinato cluster fosse sufficientemente alta, al fine di garantire la significatività statistica del dato analizzato. L’effetto congiunto di tali aspetti dell’analisi – regionalizzazione, da una parte, e diminuzione della numerosità dei cluster, dall’altra – ha permesso, di fatto, considerando i cluster suddivisi per regione, l’individuazione di ben 408 differenti gruppi omogenei di imprese.

I gruppi omogenei sono stati definiti sulla base dei seguenti elementi strutturali:

- Dimensione e struttura;
- Specializzazione;
- Modalità di acquisizione lavori;
- Modalità di realizzazione lavori;
- Tipologia dell’attività;
- Tipologia della clientela.

Per ogni gruppo omogeneo e per ciascuna regione sono state definite le funzioni di ricavo.

Complessivamente, quindi, sono state determinate 408 “funzioni regionali” di ricavo.

Altra novità rilevante è il percorso seguito, in relazione al citato studio UG69U, in merito alla valutazione dei risultati forniti dallo studio stesso, che ha visto attivamente coinvolti,

oltre alle organizzazioni di categoria, anche gli Osservatori Regionali, integrati come disposto dal decreto ministeriale 19 maggio 2009 con un rappresentante dell'ANCI.

Si ricorda, al riguardo, che una delle funzioni attribuite agli Osservatori, con Provvedimento istitutivo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate datato 8 ottobre 2007, è proprio quella “di individuare, nell'ambito territoriale della Regione, l'eventuale esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle attività economiche a livello locale, rilevanti sia ai fini della revisione degli studi di settore che della relativa applicazione in sede di accertamento.”

Pertanto, il coinvolgimento degli Osservatori Regionali, nella valutazione del nuovo studio delle Costruzioni, si è fondato sul presupposto della capacità degli stessi di collaborare nel cogliere le specificità della realtà territoriale in cui operano le aziende del settore, e nella conseguente possibilità di analizzare in modo ancora più efficace l'adeguatezza e il funzionamento dello studio a livello locale.

## 2.4. La gestione dei soci amministratori

Per 61 dei 69 studi evoluti per il periodo d'imposta 2009, è stata introdotta una nuova modalità di stima dell'apporto dei soci amministratori ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi basata sugli studi di settore.

La novità riguarda, in particolare, tutti i nuovi studi relativi alle attività economiche dei settori delle manifatture, dei servizi e del commercio, e, nell'ambito degli studi relativi ad attività professionali evoluti per il periodo d'imposta 2009, dei seguenti studi (che gestiscono le relative attività, sia svolte in forma di impresa che di lavoro autonomo): TK30U – Attività di cartografia e aerofotogrammetria, UK19U – Fisioterapia, UK23U – Servizi veterinari, VK21U – Attività degli studi odontoiatrici.

Nell'ambito di tali studi, indipendentemente dalla modalità di relazione intrattenuta dai soci amministratori con la società (collaborazione coordinata e continuativa, ecc.), è stata adottata la metodologia di stima fondata sulle “teste”, normalizzate in base alla percentuale di lavoro prestato, in luogo di quella fondata sulle “spese” sostenute per la remunerazione dell'attività da essi prestata.

### 3. Gli indicatori di normalità economica

Con la legge n. 296 del 2006, al comma 13 dell'articolo 1 è stato previsto che “ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico”.

I 69 studi di settore evoluti prevedono gli indicatori di normalità economica elaborati ai sensi del comma 13, in sostituzione di quelli elaborati ai sensi del comma 14 dello stesso articolo 1, che da quest'ultima evoluzione cessano di trovare applicazione.

I citati indicatori, che partecipano alla determinazione dei ricavi/compensi stimati, hanno, analogamente a quelli individuati per gli studi di settore approvati a decorrere dai periodi d'imposta 2007 e 2008, l'obiettivo di dissuadere i contribuenti da una compilazione non corretta dei modelli e contrastare così i fenomeni di “infedele dichiarazione” dei dati.

Tali indicatori costituiscono, ovviamente, un valido supporto all'Amministrazione Finanziaria nell'attività di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo.

### 4. Revisione congiunturale speciale degli studi di settore

L'articolo 8 del decreto legge n. 185 del 2008 ha previsto una “revisione congiunturale speciale” degli studi di settore, al fine di consentire le integrazioni necessarie per tener conto degli effetti che la crisi economica e dei mercati ha generato sulle singole attività interessate dall'applicazione degli studi stessi, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali.

In attuazione di tale disposizione e per sterilizzare gli effetti causati dalla crisi sulla realtà delle piccole e medie imprese e dei professionisti cui si applicano gli studi, il decreto ministeriale del 20 maggio 2010 ha introdotto quattro tipologie di correttivi, le cui specifiche modalità applicative sono dettagliate nella Nota tecnica e metodologica allegata al citato decreto.

Tali correttivi sono stati sottoposti, ai sensi del comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998, alla Commissione degli esperti, la quale, nella riunione del 31 marzo 2010, ha

espresso parere favorevole sulla loro idoneità a cogliere gli effetti della particolare congiuntura economica.

Al fine di realizzare la revisione congiunturale in oggetto, le informazioni già presenti nella Banca dati degli studi di settore sono state integrate attraverso un'attenta analisi delle pubblicazioni e delle informazioni fornite da fonti quali:

- Banca d'Italia;
- Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE);
- Prometeia;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Assoreti.

Al fine di aggiornare al 2009 i trend economici dei singoli modelli organizzativi (cluster), anche in relazione al territorio, le informazioni contenute nella Banca dati degli studi di settore sono state integrate con i dati relativi alle comunicazioni ed alle dichiarazioni annuali IVA, presentate entro lo scorso mese di febbraio.

Inoltre, sono state acquisite, per il tramite delle Organizzazioni di Categoria, informazioni di natura strutturale e contabile al fine di riscontrare, su esempi reali, il grado di efficacia degli interventi correttivi individuati.

Sulla base delle analisi svolte in relazione alle diverse fonti informative e tenuto conto delle valutazioni degli Osservatori regionali, sono state apportate opportune modifiche all'analisi di normalità economica e sono stati introdotti specifici correttivi, da applicare ai risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore, che prendono in considerazione alcune grandezze e variabili economiche e le relative relazioni, modificate a seguito della crisi economica verificatasi nel corso del 2009, tra cui:

- le contrazioni più significative dei margini e delle redditività;
- il minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari;
- gli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell'ambito dei diversi settori, anche in relazione al territorio;

- la ritardata percezione dei compensi da parte dei professionisti a fronte delle prestazioni rese.

In attuazione del citato articolo 8 del decreto legge n. 185 del 2008 sono stati, pertanto, definiti i seguenti correttivi:

1. relativi all’analisi della normalità economica;
2. specifici per la crisi;
3. congiunturali di settore;
4. congiunturali individuali.

I correttivi sopra indicati agiscono secondo un meccanismo che può essere definito “a cascata” e che prevede l’applicazione in sequenza dei correttivi a partire da quello di cui al punto 1.

In particolare, i correttivi di cui ai punti 2, 3 e 4, che si attivano automaticamente, indipendentemente dal posizionamento rispetto all’analisi di normalità economica, sono applicati ai soggetti che presentano nel periodo d’imposta 2009 ricavi/compensi ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento derivante dall’applicazione dell’analisi di congruità e di normalità economica, quest’ultima come modificata a seguito degli interventi correttivi di cui al punto 1.

#### 4.1. Correttivi relativi all’analisi della normalità economica

Nei confronti dei soggetti che presentano una riduzione dei ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità per il periodo d’imposta 2009, rispetto a quelli relativi al periodo d’imposta 2008, è stato previsto per l’indicatore “Durata delle scorte”, elaborato ai sensi del comma 13 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (cosiddetti INE “a regime”), un adattamento della soglia massima finalizzato a tener conto dell’incremento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica.

Per i soggetti che rimangono non normali anche dopo l’applicazione delle nuove soglie di normalità di tale indicatore, il maggior costo del venduto, che costituisce il parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, viene diminuito dell’incremento delle rimanenze finali riconducibile alla crisi economica.

Per l'applicazione di tale correttivo è stata prevista l'introduzione, nel quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, del modello per la comunicazione dei dati, di un apposito rigo in cui viene richiesta l'informazione relativa ai Ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo d'imposta 2008.

#### 4.2. Correttivi specifici per la crisi

I correttivi in argomento sono finalizzati ad adeguare, per il periodo d'imposta 2009, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore rispetto agli effetti collegati con la crisi economica e dei mercati.

Per lo studio di settore TG91U, relativo agli agenti, mediatori e periti assicurativi, promotori e agenti finanziari e mediatori creditizi, è stato predisposto, analogamente a quanto avvenuto per il periodo di imposta 2008, un particolare procedimento per tener conto dell'impatto della crisi che ha investito i mercati finanziari nel 2009.

In particolare, è stato introdotto un apposito fattore correttivo da applicare, per il periodo d'imposta 2009, alla variabile “Dimensione del portafoglio prodotti”.

Anche per lo studio di settore UM04U, relativo alle farmacie, è stato predisposto un procedimento analogo a quello realizzato per il 2008 al fine di tener conto della riduzione dei ricavi dovuta alla liberalizzazione del prezzo di vendita di medicinali SOP e automedicazione/OTC.

Per i seguenti studi di settore dei professionisti, che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi:

- TK29U - Studi di geologia;
- UK01U - Studi notarili;
- UK02U - Studi di ingegneria;
- UK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
- UK17U - Periti industriali;
- UK23U - Servizi di ingegneria integrata;

- UK24U - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari;
- UK25U - Consulenza agraria fornita da agronomi;
- VK03U - Attività tecniche svolte da geometri;
- VK04U - Studi legali;
- VK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
- VK18U - Studi di architettura;

è stato predisposto un particolare correttivo, che può essere applicato dai soggetti che presentano compensi dichiarati ai fini della congruità inferiori al maggior valore tra i compensi dichiarati ai fini della congruità per i periodi d'imposta 2007 e 2008, per tener conto della ritardata percezione dei compensi da parte dei professionisti a fronte delle prestazioni rese.

Il correttivo è stato individuato a seguito dell'analisi della relazione esistente tra l'andamento dei compensi dichiarati, il posizionamento rispetto all'analisi di congruità e la percentuale di compensi relativi ad incarichi iniziati e completati nell'anno.

L'applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei compensi stimati, inversamente proporzionale alla percentuale di compensi relativi agli incarichi iniziati e completati nell'anno.

Per lo studio di settore VK21U, relativo alle attività degli studi odontoiatrici, è stato predisposto un particolare procedimento per tener conto degli effetti del progetto “Odontoiatria sociale”, che ha l'obiettivo di favorire l'accesso alle cure odontoiatriche a particolari categorie svantaggiate, invitando i professionisti ad applicare un onorario ridotto rispetto a quelli mediamente praticati.

Per lo studio di settore UG44U, relativo agli Alberghi e affittacamere, è stato individuato, nell'ambito dei correttivi specifici per la crisi, un correttivo riferito alla variabile “Altri costi per servizi”.

L'applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei ricavi stimati, calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dall'applicazione della analisi di congruità sui dati dichiarati e il ricavo puntuale ricalcolato utilizzando nella funzione di

regressione la variabile “Altri costi per servizi” al netto delle “Spese per manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative agli immobili”.

Dalle analisi effettuate, l’incidenza delle “Spese per manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative agli immobili” risulta, per il settore alberghiero, particolarmente rilevante e penalizzante in termini di stima dei ricavi.

Infine, per lo studio di settore UG68U, relativo al trasporto merci su strada, sono stati approvati due correttivi specifici per la crisi, uno relativo al credito d’imposta per caro petrolio ed un altro afferente il familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria.

L’applicazione di tali correttivi determina un valore di riduzione dei ricavi stimati, calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dall’applicazione della analisi di congruità sui dati dichiarati e il ricavo puntuale ricalcolato utilizzando nella funzione di regressione:

- la variabile “Costo per carburanti e lubrificanti” al netto dell’“Ammontare del credito d’imposta per caro petrolio”;
- la variabile “Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale e familiari diversi (numero normalizzato)” al netto del contributo del familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria.

#### 4. 3. Correttivi congiunturali di settore

I correttivi congiunturali di settore sono stati previsti per 147 dei 206 studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2009.

Per tali studi di settore sono stati individuati specifici coefficienti correttivi congiunturali, calcolati per singolo modello organizzativo (cluster).

I valori di tali correttivi sono stati determinati sulla base dell’analisi per gruppo omogeneo (cluster) dell’andamento dei conti economici e del valore dei beni strumentali “mobili” rispetto all’anno cui si riferiscono i dati presi a base per l’evoluzione dello specifico studio e, nel caso di riduzione dei margini e della redditività o di minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, sulla base di una valutazione comparativa dell’andamento dei ricavi/compensi dichiarati e stimati.

Per lo studio di settore UG69U, costruito su base regionale, i correttivi sono stati definiti per ogni regione.

L'applicazione di tali correttivi determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il ricavo o compenso puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità per i coefficienti congiunturali di settore previsti per lo studio, ponderati con le probabilità di appartenenza ai gruppi omogenei (cluster).

#### 4. 4. Correttivi congiunturali individuali

L'applicazione del correttivo congiunturale individuale determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati calcolato moltiplicando il ricavo o compenso puntuale di riferimento, derivante dall'applicazione dell'analisi della congruità, per un coefficiente di ponderazione che tiene conto sia della contrazione dei ricavi/compensi dichiarati non spiegata dai correttivi congiunturali di settore, sia del fatto che la rigidità del modello di stima degli studi di settore aumenta in modo più che proporzionale al crescere della riduzione dei ricavi/compensi dichiarati.

I correttivi congiunturali individuali sono stati previsti per tutti i 206 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2009 e possono essere applicati dai soggetti che presentano, per tale periodo d'imposta, ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità inferiori ai ricavi/compensi storici di riferimento, individuati come segue:

- per gli studi di settore UD07A, UD07B, UD08U, UD13U, UD14U, UD18U, UD21U, UD33U, sono i ricavi dichiarati ai fini della congruità per il periodo d'imposta 2005;
- per lo studio di settore UM05U, sono pari alla media dei ricavi dichiarati ai fini della congruità per i periodi d'imposta 2006, 2007 e 2008;
- per i restanti 197 studi di settore, si tratta del maggior valore tra i ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità per i periodi d'imposta 2007 e 2008.

I correttivi in argomento adeguano la flessibilità del modello degli studi di settore con riferimento a quei soggetti che hanno presentato nel 2009 una situazione di crisi, manifestata con una contrazione di ricavi o compensi, superiore rispetto a quella

riscontrata per i modelli organizzativi (cluster) di assegnazione e, pertanto, non interamente colta dai correttivi congiunturali di settore.

A tal fine sono stati individuati, per ogni modello organizzativo (cluster), dei coefficienti congiunturali strutturali e, con riferimento alle analisi della territorialità, dei coefficienti congiunturali territoriali.

In particolare, per gli studi di settore non evoluti nel periodo d'imposta 2009 sono stati confermati i coefficienti congiunturali individuali già approvati per la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2008.

Invece, per gli studi:

- UD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia;
- UD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento;
- UD08U - Fabbricazione di calzature;
- UD13U - Finissaggio dei tessili;
- UD14U - Lavorazione della lana;
- UD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta;
- UD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista;
- UD33U - Settore orafa;
- UM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature;

per cui è già prevista in fase di approvazione l'applicazione del correttivo congiunturale strutturale, sono stati confermati i coefficienti congiunturali territoriali già approvati per la revisione congiunturale speciale per il periodo d'imposta 2008.

Infine, per i 69 studi di settore evoluti nel periodo d'imposta 2009 sono stati individuati dei coefficienti congiunturali analizzando un panel di contribuenti che hanno applicato gli studi per i periodi d'imposta 2007-2008.

In particolare, per ogni modello organizzativo (cluster) sono stati dapprima definiti i valori dei coefficienti congiunturali strutturali sulla base del confronto tra i tassi di variazione (2008 rispetto al 2007) dei ricavi/compensi dichiarati e dei ricavi/compensi teorici.

Successivamente, dopo aver applicato sui soggetti del panel 2007-2008 i correttivi congiunturali strutturali ai ricavi/compensi teorici 2008, per ogni area territoriale omogenea sono stati definiti i valori dei coefficienti congiunturali territoriali sulla base del confronto tra i tassi di variazione (2008 rispetto al 2007) dei ricavi/compensi dichiarati e dei nuovi ricavi/compensi teorici.

Per cogliere le differenze territoriali, sono state utilizzate le analisi delle territorialità definite nell’ambito dell’applicazione degli studi di settore.

Per le attività economiche del settore del commercio sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla “territorialità del commercio”, mentre per le attività economiche del comparto manifatturiero, dei servizi e delle professioni sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla “territorialità generale”.

## 5. L’utilizzo retroattivo degli studi evoluti e di quelli “integrati” in fase accertativa

Gli studi di settore evoluti, come chiarito con prassi consolidata, possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento, ove più favorevoli al contribuente ed a richiesta del medesimo, anche con riguardo a periodi d’imposta precedenti quello della loro entrata in vigore. Sul punto si richiama quanto già evidenziato al paragrafo 2.1 della circolare n. 23/E del 22 giugno 2006, nel quale è stato specificato che “in sede di contraddittorio, l’Ufficio dovrà attentamente valutare, caso per caso, l’eventuale accoglimento della richiesta avanzata dai contribuenti di far valere le risultanze dello studio di settore evoluto per giustificare scostamenti tra l’ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti in base alla precedente versione dello stesso studio. In particolare, l’Ufficio avrà cura di verificare se effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente anche per i periodi d’imposta precedenti e con riferimento alle medesime attività esercitate e previste nello studio evoluto”.

Quindi, le risultanze degli studi di settore approvati in evoluzione con il decreto ministeriale 12 marzo 2010 potranno pertanto essere utilizzate, oltre che per i periodi d’imposta 2009 e seguenti, anche per quelli precedenti al 2009, ove ciò venga chiesto dal contribuente.

Ovviamente, tale possibilità di utilizzo retroattivo è esclusa per le risultanze che derivino dagli studi in parola, così come integrati dagli interventi correttivi apportati dal decreto 20 maggio 2010, in quanto in tal caso le risultanze tengono conto degli effetti della crisi economica del 2009, non applicabili con riguardo ad annualità precedenti.

Analoga conclusione vale per tutti i restanti studi, non in evoluzione per il 2009, per i quali pure operano i correttivi introdotti dal citato decreto ministeriale 20 maggio 2010.

Anche per tali studi è infatti da escludere che le risultanze della loro applicazione con riguardo al periodo d'imposta 2009, le quali tengono conto degli effetti della crisi mediante gli interventi correttivi, possano avere alcun valore retroattivo.

In definitiva, le risultanze degli studi che tengono conto dei correttivi di cui al decreto 20 maggio 2010 trovano applicazione, ai fini dell'accertamento, per il solo periodo d'imposta 2009.

## 5.1 Gli indicatori di normalità economica “a regime”

Come evidenziato in precedenza, gli studi evoluti per il 2009, prevedendo gli indicatori di normalità economica di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, superano i precedenti INE di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2007.

Per quanto attiene alle risultanze dell'applicazione dell'analisi di congruità e dell'analisi di normalità economica fondata sugli indicatori di normalità economica si richiamano, in particolare, le indicazioni fornite con la circolare n. 38/E del 12 giugno 2007.

In tale sede era stato evidenziato che “nel triennio 2007-2009 tutti gli studi vigenti per il periodo d'imposta 2006 saranno sottoposti gradualmente a revisione... Pertanto, gli Uffici dovranno sempre valutare, nella fase del contraddittorio, i risultati derivanti dalla applicazione degli studi revisionati anche sulla base dell'art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998 e, ove più favorevoli al contribuente, utilizzarli in luogo di quelli ottenibili con l'applicazione degli studi che tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati con il decreto ministeriale del 20 marzo 2007”.

## 6. Le principali novità della modulistica studi di settore 2009

In relazione alle novità degli studi di settore e delle disposizioni tributarie applicabili, sono state apportate modifiche alla modulistica e alle modalità di compilazione della stessa.

In particolare, tali novità hanno comportato la necessità di modificare, tra l'altro, il quadro del personale addetto all'attività, i quadri contabili F e G, nonché le relative istruzioni.

Oltre alle modifiche citate è stato necessario predisporre i quadri Z per la raccolta delle informazioni utili ai fini della revisione degli studi di settore prevista per il 2011 e le modifiche ai quadri X, finalizzati all'acquisizione dei dati per l'applicazione dei correttivi per il periodo d'imposta 2009.

### 6.1 Le novità del quadro A

Al fine di adeguare la modulistica fiscale alla nuova metodologia di stima adottata per gli studi evoluti per il periodo d'imposta 2009, si è provveduto a variare il quadro A – Personale addetto all'attività – dei relativi modelli. In particolare, il predetto quadro è stato interessato dalle seguenti modifiche:

- introduzione di due nuovi righi denominati “Soci amministratori” e “Soci non amministratori” in luogo dei precedenti “Soci con occupazione prevalente nell'impresa” e “Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente”;
- introduzione del nuovo rigo “Associati in partecipazione”, che sostituisce quelli presenti in precedenza, denominati “Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa” e “Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente”.

Ai fini della corretta compilazione del rigo relativo ai “Soci amministratori”, le istruzioni ai modelli evidenziano che: “Le informazioni relative all'attività inerente la qualifica di socio amministratore devono essere fornite in corrispondenza del rigo Soci amministratori indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuo con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti). Tali informazioni non devono essere riportate negli altri righi del presente quadro.”

Con riferimento allo stesso rigo, le medesime istruzioni dei modelli evidenziano anche che, nella colonna relativa alla percentuale di lavoro prestato, deve essere indicata “la

percentuale dell’apporto di lavoro prestato dai soci amministratori per l’attività inerente tale qualifica”.

Al riguardo occorre precisare che le modalità di indicazione della percentuale relativa a detto apporto di lavoro devono risultare coerenti con quelle relative agli importi di cui al campo 2 del rigo F16, ovvero al campo 5 del rigo F19, corrispondenti all’ammontare delle spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore. Come meglio precisato nel paragrafo successivo, nei predetti campi del quadro F devono essere indicati solo i compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore, al fine di consentire la determinazione presuntiva dei ricavi in base alla nuova modalità di stima di tale componente (vedi paragrafo 2.4 della presente circolare). Qualora il socio amministratore svolga anche altre attività, per le quali riceve compensi in base a un rapporto contrattuale intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, lavoro autonomo), la percentuale di lavoro prestato dal socio amministratore, da indicare nel quadro A, deve essere calcolata al netto della componente afferente l’attività per la quale si ricevono detti compensi. In tale ipotesi l’apporto di lavoro prestato dal socio amministratore sarà valorizzato dal software GERICO secondo il seguente criterio:

- con riguardo all’attività inerente la qualifica di amministratore, sulla base della percentuale indicata nel quadro A;
- con riguardo alle altre attività (ulteriori rispetto a quella di amministratore) svolte in virtù di un rapporto contrattuale intrattenuto con la società, sulla base dei compensi indicati nel rigo F16, ovvero nel rigo F19, al netto di quelli afferenti l’attività di amministratore (indicati nei relativi campi interni).

Viceversa, nel caso in cui il socio amministratore svolga anche altre attività, oltre a quella di amministratore, per le quali non sono corrisposti compensi sulla base di un rapporto contrattuale intrattenuto con la società, la percentuale di lavoro prestato dal socio amministratore da indicare nel quadro A dovrà tenerne conto. In questa ultima ipotesi, l’apporto di lavoro prestato dal socio amministratore sarà valorizzato dal software GERICO esclusivamente sulla base della percentuale indicata nel quadro A. Ad esempio, se il socio amministratore svolge per il 60% l’attività di amministratore e per il 40% altra attività non retribuita la percentuale che si dovrà indicare è pari al 100%.

Al riguardo, le istruzioni precisano che detta percentuale “è pari al rapporto tra l’apporto di lavoro effettivamente prestato per lo svolgimento delle funzioni inerenti la qualifica di amministratore e quello necessario per lo svolgimento dell’attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavori per l’intero periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello”. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale relativa a detto apporto di lavoro, si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21 giugno 2005, al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22 giugno 2006 e al paragrafo 10.2 della circolare n. 44/E del 29 maggio 2008.

## 6.2 Le novità del quadro F e del quadro G

Per quanto riguarda il quadro F – Elementi contabili relativi all’attività d’impresa, dei modelli relativi agli studi evoluti per il periodo d’imposta 2009, coerentemente con le modifiche apportate al quadro A, introdotte al fine di consentire la nuova modalità di stima dell’apporto dei soci amministratori per la determinazione presuntiva dei ricavi basati sugli studi di settore, sono state effettuate le seguenti modifiche:

- è stato eliminato il prospetto degli “Ulteriori elementi”;
- è stato introdotto il campo interno 2 del rigo F16 (Spese per acquisti di servizi) e il campo interno 5 del rigo F19 (Spese per lavoro dipendente [...]) con le informazioni di dettaglio “di cui per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore”, con distinto riferimento, rispettivamente, alle società e gli enti soggetti all’Ires e alle società di persone.

Ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, le variabili “Spese per acquisti di servizi” e “Spese per lavoro dipendente [...]” saranno utilizzate dal software GERICO al netto degli importi indicati nei suddetti campi interni.

Le istruzioni al quadro F sono state, di conseguenza, modificate come segue:

- relativamente al rigo F16 è previsto che nel campo 2, l’ammontare delle spese per “compensi” corrisposti ai soci per l’attività di amministratore da parte di società ed enti soggetti all’Ires, sono comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;
- in corrispondenza del rigo F19 è stato richiesto di indicare, nel campo 5, l’ammontare delle spese per “compensi” corrisposti ai soci per l’attività di amministratore da parte di

società di persone, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese, indipendentemente dalla tipologia di rapporto in essere.

È il caso di precisare che l'importo da indicare nei campi citati deve essere riferito al solo compenso corrisposto ai soci per l'attività di amministratore. Ne deriva che, nel caso in cui l'impresa corrisponda al socio amministratore compensi ad altro titolo, ad esempio perché il socio svolge anche altre attività in base a un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, detti compensi non devono essere compresi nell'importo da indicare nel campo 2 del rigo F16, ovvero nel campo 5 del rigo F19.

Occorre peraltro segnalare che gli importi indicati nel campo 5 del rigo F19, qualora derivino da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, devono essere indicati anche nel precedente campo 4 del medesimo rigo, secondo le modalità per esso previste.

Alle istruzioni dei quadri contabili F e G sono state, inoltre, apportate le modifiche di seguito riportate per tenere conto delle corrette modalità di applicazione degli studi di settore.

#### Modifiche alle istruzioni del quadro F

Le istruzioni del rigo F01 - “Ricavi” – sono state integrate nel seguente modo: “Ai sensi dell’art. 57 e del comma 2 dell’art. 85 del T.U.I.R., si comprende tra i ricavi anche il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, oppure assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.”

L’effetto di tale modifica comporta la possibilità, da parte del contribuente, di confrontare i ricavi stimati in base agli studi di settore con i ricavi dichiarati, comprensivi del valore normale dei beni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 85 del TUIR, destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, oppure assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Le istruzioni del rigo F23, nel quale devono essere indicati gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito, sono state integrate prevedendo che in esso vada anche inserito l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta deducibile dal reddito d’impresa. La

predetta modifica è coerente con le indicazioni fornite con la circolare n. 29/E del 18 giugno 2009 (paragrafo 7.4).

Le istruzioni del rigo F23 prevedono, inoltre, che in esso vada indicato l'importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2009 (c.d. "Tremonti-ter").

Al riguardo, si fa presente che il decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 5, comma 1, ha previsto l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa di un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 30 giugno 2010.

### Modifiche alle istruzioni del quadro G

Le istruzioni del rigo G09, nel quale devono essere indicate le "Altre spese" che hanno contribuito alla determinazione del reddito, sono state modificate tenendo conto dei nuovi limiti di deducibilità per i professionisti, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande.

L'art. 83, comma 28–quater, lett. b) del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 , n. 133, infatti, ha modificato l'articolo 54, comma 5 del TUIR.

Con tale disposizione è stata prevista la limitazione al 75% della deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande per i professionisti, mantenendo invariato il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Si ricorda inoltre che la limitazione al 75% della deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande riverbera i propri effetti anche con riferimento alle spese aventi tale natura, pur qualificandosi come spese per rappresentanza ovvero spese per la partecipazione a convegni, congressi e simili, o a corsi di aggiornamento professionale (circolare n. 53/E del 5 settembre 2008).

La predetta riduzione non riguarda le spese sostenute per vitto e alloggio di dipendenti e collaboratori per trasferte fuori dal territorio comunale.

Le istruzioni del rigo G12, nel quale devono essere indicati le altre “Componenti negative” che hanno contribuito alla determinazione del reddito, sono state integrate prevedendo, analogamente a quanto fatto con riferimento al quadro contabile delle imprese, che in esso vada anche inserito l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP, versata nel periodo d’imposta, deducibile dal reddito del professionista.

### 6.3 Le novità del quadro Z e del quadro X

Al fine di acquisire informazioni utili per l’elaborazione degli studi da evolvere nel 2011 (applicabili dal periodo d’imposta 2011), si è reso necessario predisporre dei quadri Z – Dati complementari – con i quali richiedere nuovi elementi specifici, in relazione alle attività economiche comprese negli studi di settore.

Sulla base di tali nuovi elementi, sono stati predisposti 36 quadri Z – Dati complementari – in relazione ai quattro comparti, come di seguito evidenziato:

- 20 studi di settore del comparto Commercio;
- 7 studi di settore del comparto Servizi;
- 6 studi di settore del comparto Manifatture;
- 3 studi di settore del comparto Professionisti.

L’invio, da parte dei contribuenti interessati, dei dati trasmessi con la dichiarazione Unico 2010, ne consentirà l’acquisizione in tempo utile per le attività di elaborazione previste per il 2011.

Si evidenzia inoltre che l’applicazione dei correttivi in grado di “riequilibrare” la stima dei risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore, per tenere conto delle mutate condizioni economiche in relazione alla situazione di crisi relativa al 2009, necessita di alcuni dati che il contribuente deve fornire al fine di consentire al software GERICO di rimodulare la stima dei ricavi o compensi sulla base dei correttivi stessi.

Si è reso pertanto necessario integrare o predisporre un quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore – per i 206 studi di settore applicabili al p.i. 2009, con l’indicazione dei dati necessari ai fini dell’applicazione dei correttivi stessi.

Al fine di verificare l’esistenza delle condizioni per la corretta applicazione dei correttivi crisi previsti dal decreto ministeriale del 20 maggio 2010, le condizioni di accesso ad alcuni di questi correttivi sono collegate alla “contrazione dei ricavi/compensi” dichiarati nel 2009 rispetto al periodo d’imposta di riferimento.

Al riguardo si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti circa la corretta compilazione dei righi contenenti la richiesta delle predette informazioni nel caso in cui il contribuente abbia iniziato l’attività in uno degli anni presi a riferimento per l’applicazione dei correttivi crisi.

In tali circostanze è possibile che:

- a) il contribuente abbia avuto il periodo d’imposta di riferimento per l’applicazione del correttivo di durata diversa da dodici mesi, ad esempio perché ha iniziato l’attività nel corso di tale anno (anche qualora l’attività rappresenti una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti);
- b) il contribuente non abbia applicato lo studio di settore per il periodo d’imposta di riferimento per l’applicazione del correttivo per effetto di una delle cause d’esclusione previste dall’articolo 10, comma 4, della legge n. 146 del 8 maggio 1998;
- c) il contribuente non abbia dichiarato ricavi derivanti dall’attività d’impresa nel periodo d’imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo (ad esempio perché ha iniziato nel 2009 un’attività di impresa costituente mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti).

Con riferimento all’ipotesi di cui al precedente punto a), si ritiene che, ai fini della corretta applicazione dei correttivi crisi, si debba effettuare il ragguaglio dei ricavi/compensi conseguiti in tali periodi rispetto all’anno, considerato convenzionalmente pari a 365 giorni.

Con riferimento all’ipotesi sub b) si ritiene che sia necessario indicare nell’apposito rigo, presente nel quadro X dei modelli studi di settore, i ricavi o i compensi dichiarati per i periodi d’imposta interessati, eventualmente ragguagliati ad anno.

Al riguardo si precisa che i ricavi o compensi da porre a confronto con quelli dichiarati per il 2009 devono essere individuati in maniera omogenea rispetto a questi ultimi; di

conseguenza, essi risulteranno pari alla somma degli importi corrispondenti a quelli indicati nei quadri degli elementi contabili degli studi di settore:

ricavi = F01 + F02 (campo 1) – F02 (campo 2) + [F07 (campo 1) – F07 (campo2)] – [F06 (campo 1) – F06 (campo2)] del quadro F degli elementi contabili per il reddito d’impresa;

compensi = G01 del quadro G degli elementi contabili per il reddito di lavoro autonomo.

Infine, per quanto riguarda l’ipotesi sub c), qualora il contribuente non abbia dichiarato ricavi o compensi nel periodo d’imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo (ad esempio perché ha iniziato nel 2009 un’attività costituente mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti), non potrà fruire dei correttivi in parola, ma delle riduzioni eventualmente operate dagli altri “correttivi crisi” previsti dalla Nota tecnica e metodologica approvata con il decreto ministeriale del 20 maggio 2010.

Il contribuente potrà, comunque, rappresentare la specifica situazione nella sezione “Note aggiuntive”, predisposta all’interno del Software GERICO 2010.

Al riguardo, nella eventuale fase di contraddittorio, gli uffici valuteranno la singola posizione oggetto di controllo in relazione alla specifica situazione del contribuente, verificando gli impatti della crisi sulla stima dei ricavi/compensi da studi di settore, anche alla luce di ulteriori elementi a conferma della pretesa tributaria.

## 7. Maggiorazione dovuta ai fini dell’adeguamento

Come già ricordato nella circolare n. 29/E del 18 giugno 2009, l’introduzione dei correttivi “anticrisi”, non configura una “evoluzione” degli studi di settore ma, stante il disposto normativo, una integrazione degli stessi.

Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2009, l’introduzione dei correttivi “anticrisi” effettuata con il decreto ministeriale del 20 maggio 2010, non configura una “evoluzione” degli studi di settore e, conseguentemente, ai fini dell’adeguamento ai risultati degli studi non evoluti per il 2009, è dovuto il versamento della maggiorazione, disposto dall’articolo 2, comma 2-bis del DPR n. 195 del 1999, nel caso in cui ricorrano le condizioni in esso previste.

## 8. Le principali novità di GERICO 2010

La versione 2010 del software GERICO presenta una serie di novità finalizzate a migliorare il contenuto informativo dell'esito prodotto dall'applicazione.

In primo luogo, la nuova versione di GERICO consente, anche per i soggetti congrui – analogamente a quanto già previsto per i non congrui – la visualizzazione dei risultati dell'analisi di normalità economica, con l'evidenziazione degli eventuali maggiori importi stimati dall'applicazione degli indicatori di normalità. L'implementazione impatta sia sulla scheda “Analisi Normalità Economica” che sulla scheda “Normalità Economica”:

- nella prima scheda viene fornita l'indicazione dell'eventuale anomalia riscontrata, con la possibilità di visualizzare una legenda descrittiva del funzionamento del singolo indicatore di normalità economica, nonché i dettagli relativi ai valori utilizzati ai fini del calcolo dei maggiori ricavi/compensi;
- nella seconda scheda si riportano, distintamente per ogni indicatore di normalità economica che trova applicazione per lo specifico studio, i valori calcolati, i valori di riferimento e gli eventuali maggiori importi stimati.

Un'ulteriore innovazione, sotto il profilo informativo del nuovo esito di GERICO, è presente all'interno della scheda “Territorialità”, con la visualizzazione di ulteriori schede di dettaglio che riportano – laddove previste – i riferimenti delle diverse tipologie di territorialità applicabili allo specifico studio. In particolare, possono essere visualizzate fino a tre differenti schede di dettaglio:

- territorialità generale;
- territorialità specifica;
- territorialità correttivi crisi.

Il nuovo esito fornito da GERICO, inoltre, per tutti gli studi di settore in vigore nel periodo d'imposta 2009, presenta due nuove schede contenenti, rispettivamente, l'elenco delle variabili utilizzate nell'analisi discriminante e l'elenco delle variabili utilizzate nella funzione di regressione. Più precisamente, nella prima scheda vengono visualizzate tutte le

variabili che incidono ai fini dell’assegnazione del contribuente a uno o più dei cluster individuati per lo specifico studio di settore; la seconda scheda, invece, riporta, coerentemente con quanto indicato nella nota tecnica e metodologica, l’elencazione delle variabili utilizzate ai fini della definizione dei valori dei ricavi o compensi stimati dallo studio.

Infine, si ricorda che anche GERICO 2010, analogamente alla versione in vigore per il p.i. 2008, presenta, all’interno della scheda “Risultati Congruità e Normalità”, la sezione denominata “Applicazione dei correttivi riferiti alla crisi economica 2009”, che riporta il dettaglio dei singoli correttivi applicati.

In particolare, si precisa che, nel caso in cui si verifichino le condizioni per l’incremento della soglia massima ammissibile dell’indicatore “Durata delle scorte”, a seguito dell’intervento del correttivo che agisce sull’analisi di normalità economica, in corrispondenza di tale indicatore viene riportata la dicitura integrativa “indicatore corretto per effetto crisi 2009”.

In presenza delle condizioni che determinano l’applicazione degli altri “correttivi crisi”, infine, è specificamente visualizzato il contributo da essi apportato in termini di riduzione della stima dei ricavi/compensi complessivi, sotto il titolo “Applicazione dei correttivi riferiti alla crisi economica 2009”. Le tipologie di correttivi che possono essere visualizzate per i singoli studi sono le seguenti:

- correttivi specifici per la crisi (differenti in funzione degli studi per cui trovano applicazione);
- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali individuali.

Pertanto, nella parte inferiore della sezione sono riportati i valori stimati, i valori di adeguamento e i valori IVA che tengono conto dell’applicazione dell’analisi di congruità, dell’analisi di normalità economica e dei correttivi per la crisi.

Con l’occasione si fa presente che sia sul sito Internet che sul sito Intranet dell’Agenzia è disponibile la guida operativa all’utilizzo di GERICO 2010, di cui si raccomanda una attenta lettura.

## **9. Utilizzo dei risultati degli studi in sede di accertamento**

In sede di esame del prototipo degli studi UG33U – Servizi degli istituti di bellezza e UG34U – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, entrati in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2008, le Organizzazioni di Categoria hanno posto in rilievo il fenomeno legato alla prevalenza di presenza femminile operante in tali settori e la concreta possibilità che si verifichi, per periodi più o meno lunghi, l’assenza della titolare per maternità o per congedi parentali.

A tale circostanza erano stati correlati effetti come, ad esempio, la riduzione dell’attività della titolare dell’impresa oppure un maggiore impegno di costi, dovuti all’assunzione di nuova forza lavoro.

La questione è stata ripresa recentemente dalle Organizzazioni che hanno richiamato l’attenzione dell’Amministrazione sulla particolarità della fattispecie in argomento.

Al riguardo, si premette che la normativa vigente non prevede l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore per le lavoratrici in gravidanza o puerperio e in generale per i contribuenti con figli minori che necessitano delle cure e dell’assistenza.

Tuttavia, nella circolare 29/E del 18 giugno 2009, nella sezione relativa ai due citati studi UG33U e UG34U, è stata richiamata l’attenzione degli uffici sul considerare con particolare attenzione situazioni di non congruità e/o di non coerenza determinate da questa specifica condizione.

Infatti, la fattispecie in argomento può avere impatti sia in termini di coerenza e normalità che sulla stima dei ricavi e dei compensi.

Tanto premesso, in questa sede si richiamano gli uffici impegnati nelle attività di accertamento a porre la massima attenzione alla situazione in commento, al fine di verificarne gli impatti analizzando con estrema attenzione le specifiche posizioni oggetto di controllo.

Già in sede di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sarà cura degli uffici valutare con particolare attenzione la situazione di quei contribuenti che hanno indicato nel campo “Note aggiuntive” di GERICO le circostanze in parola.

Ovviamente, il fenomeno descritto assume un rilievo differente in considerazione della specifica attività svolta dal contribuente e della relativa funzione di regressione, oltre che della struttura degli indicatori di coerenza correlati.

Ad esempio, per alcuni studi di settore relativi alle attività professionali il calcolo della congruità dei compensi dichiarati viene effettuato attraverso un modello di stima fondato sul numero e valore medio delle prestazioni.

Le risultanze di tali studi di settore si fondano, infatti, sulle prestazioni professionali effettuate (e dichiarate) dal professionista e per le quali ha percepito compensi nell’anno.

In tali casi, anche in presenza di una attività professionale svolta non a tempo pieno, la particolare metodologia di calcolo dei compensi utilizzata dovrebbe garantire che il risultato della stima effettuata tenga implicitamente conto degli effettivi modi e tempi di svolgimento del lavoro.

Medesime considerazioni potrebbero essere effettuate per quegli studi che sono costruiti sul valore del costo del venduto, con l’accortezza di verificare la presenza di possibili maggiori spese per il personale dovute ad assunzioni mirate ad integrare l’impegno lavorativo della titolare (o del titolare), alla luce della percentuale di lavoro prestato dichiarata da quest’ultima (o da quest’ultimo).

## 10. Segnalazione delle cause di non congruità

Nei diversi documenti di prassi relativi agli studi di settore (vedasi da ultima la circolare n. 44/E del 29 maggio 2008) è stato più volte ricordato che i contribuenti che risultano non congrui alle risultanze degli studi di settore hanno la possibilità, nel campo delle “Note aggiuntive” di GERICO, di segnalare le eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento, anche tenendo conto dei correttivi per la crisi.

Al riguardo, è attualmente in fase di realizzazione, da parte dell’Agenzia, un software specifico per la trasmissione di tali informazioni entro un termine più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Attraverso lo specifico software, i contribuenti che per il periodo d’imposta 2009:

- non risultano congrui, anche a fronte di una “non normalità economica”;
- non risultano coerenti;
- non risultano normali, anche se congrui;

potranno comunicare le eventuali giustificazioni in merito, effettuando la trasmissione delle relative informazioni sino al mese di dicembre prossimo venturo.

## 11. Parametri

Si evidenzia che, a seguito della particolare congiuntura economica in atto anche per il periodo di imposta 2009, la ricostruzione dei ricavi e compensi operata attraverso le risultanze dei parametri istituiti dalla legge n. 549 del 1995 potrebbe risultare meno sostenibile rispetto al passato.

Tenuto conto di tale particolare circostanza, sembra opportuno che le risultanze dei parametri, per il periodo di imposta in argomento, siano utilizzate prevalentemente in fase di selezione dei soggetti.

Per l’eventuale attività di accertamento, coerentemente con le indicazioni fornite per il periodo di imposta 2008 con la circolare n. 29/E del 2009, gli uffici avranno cura di verificare la sussistenza, oltre che della presenza di maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione dei parametri, anche di ulteriori elementi ad ausilio della determinazione della pretesa tributaria.

## ALLEGATO 1

### ELENCO STUDI DI SETTORE APPROVATI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2009

#### MANIFATTURE

- 1) **Studio di settore UD05U** – Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi), codice attività 10.11.00; Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi), codice attività 10.12.00; Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili), codice attività 10.13.00; Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame, codice attività 10.85.01; Produzione di estratti e succhi di carne, codice attività 10.89.01;
- 2) **Studio di settore UD11U** - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria, codice attività 10.41.10; Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria, codice attività 10.41.20;
- 3) **Studio di settore UD15U** – Trattamento igienico del latte, codice attività 10.51.10; Produzione dei derivati del latte, codice attività 10.51.20;
- 4) **Studio di settore UD17U** - Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca, codice attività 22.19.09; Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche, codice attività 22.21.00; Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, codice attività 22.22.00; Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, eccetera in plastica per l'edilizia, codice attività 22.23.02; Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia, codice attività 22.23.09; Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca, codice attività 22.29.09; Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio, codice attività 27.33.09; Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale, codice attività 32.99.12; Riparazione di prodotti in gomma, codice attività 33.19.02;

- 5) **Studio di settore UD22U** – Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione, codice attività 27.40.09; Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione, codice attività 27.90.02;
- 6) **Studio di settore UD23U** – Laboratori di corniciai, codice attività 16.29.40;
- 7) **Studio di settore UD29U** - Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia, codice attività 23.61.00; Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso, codice attività 23.63.00; Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento, codice attività 23.69.00;
- 8) **Studio di settore UD30U** - Demolizione di carcasse, codice attività 38.31.10; Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, codice attività 38.32.10; Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche, codice attività 38.32.20; Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse, codice attività 38.32.30; Commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici, codice attività 46.77.10; Commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami), codice attività 46.77.20;
- 9) **Studio di settore UD31U** - Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta), codice attività 20.41.10; Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione, codice attività 20.41.20; Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili, codice attività 20.42.00; Fabbricazione di oli essenziali, codice attività 20.53.00;
- 10) **Studio di settore UD36U** - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe, codice attività 24.10.00; Stiratura a freddo di barre, codice attività 24.31.00; Laminazione a freddo di nastri, codice attività 24.32.00; Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, codice attività 24.33.02; Trafilatura a freddo, codice attività 24.34.00; Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa, codice attività 24.51.00; Fusione di acciaio, codice attività 24.52.00;

Fusione di metalli leggeri, codice attività 24.53.00; Fusione di altri metalli non ferrosi, codice attività 24.54.00;

- 11) **Studio di settore UD37U** - Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi), codice attività 30.11.02; Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, codice attività 30.12.00; Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori), codice attività 33.15.00.

## **SERVIZI**

- 12) **Studio di settore TG98U** – Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari, codice attività 95.12.01; Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette), codice attività 95.29.02; Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie, codice attività 95.29.03; Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso, codice attività 95.29.04; Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca, codice attività 95.29.09;
- 13) **Studio di settore TG99U** – Altre attività dei servizi di informazione nca, codice attività 63.99.00; Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport, codice attività 74.90.94; Altre attività professionali nca, codice attività 74.90.99; Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright), codice attività 77.40.00; Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio, codice attività 82.11.01; Gestione di uffici temporanei, uffici residence, codice attività 82.11.02; Altri servizi di sostegno alle imprese nca, codice attività 82.99.99; Agenzie matrimoniali e d'incontro, codice attività 96.09.03; Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari), codice attività 96.09.04; Organizzazione di feste e ceremonie, codice attività 96.09.05; Altre attività di servizi per la persona nca, codice attività 96.09.09;

- 14) **Studio di settore UG38U** – Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili, codice attività 95.23.00;
- 15) **Studio di settore UG40U** – Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione, codice attività 41.10.00; Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione, codice attività 42.99.01; Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, codice attività 68.10.00; Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto), codice attività 68.20.01; Affitto di aziende, codice attività 68.20.02;
- 16) **Studio di settore UG42U** – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari, codice attività 73.11.02; Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari, codice attività 73.12.00;
- 17) **Studio di settore UG46U** – Riparazione e manutenzione di trattori agricoli, codice attività 33.12.60;
- 18) **Studio di settore UG48U** – Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video, codice attività 95.21.00; Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa, codice attività 95.22.01;
- 19) **Studio di settore UG52U** – Imballaggio e confezionamento di generi alimentari, codice attività 82.92.10; Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari, codice attività 82.92.20;
- 20) **Studio di settore UG53U** – Traduzioni e interpretariato, codice attività 74.30.00; Organizzazione di convegni e fiere, codice attività 82.30.00;
- 21) **Studio di settore UG54U** - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attività 92.00.02; Sale giochi e biliardi, codice attività 93.29.30;
- 22) **Studio di settore UG69U** - Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l’edilizia, codice attività 39.00.01; Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, codice attività 41.20.00; Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, codice attività 42.11.00; Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, codice attività 42.12.00; Costruzione di ponti e gallerie, codice attività 42.13.00; Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, codice attività 42.21.00; Costruzione di opere di pubblica utilità

per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, codice attività 42.22.00; Costruzione di opere idrauliche, codice attività 42.91.00; Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca, codice attività 42.99.09; Demolizione, codice attività 43.11.00; Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno, codice attività 43.12.00; Trivellazioni e perforazioni, codice attività 43.13.00; Realizzazione di coperture, codice attività 43.91.00; Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca, codice attività 43.99.09;

- 23) **Studio di settore UG73A** - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi, codice attività 52.10.10; Movimento merci relativo a trasporti ferroviari, codice attività 52.24.30; Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri, codice attività 52.24.40;
- 24) **Studio di settore UG73B** - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, codice attività 52.29.10; Intermediari dei trasporti, codice attività 52.29.21; Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale, codice attività 53.20.00;
- 25) **Studio di settore UG76U** - Catering per eventi, banqueting, codice attività 56.21.00; Mense, codice attività 56.29.10; Catering continuativo su base contrattuale, codice attività 56.29.20;
- 26) **Studio di settore UG77U** - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri, codice attività 50.10.00; Trasporto marittimo e costiero di merci, codice attività 50.20.00; Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari), codice attività 50.30.00; Trasporto di merci per vie d'acqua interne, codice attività 50.40.00; Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua, codice attività 52.22.09; Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali, codice attività 85.32.01;
- 27) **Studio di settore UG78U** - Attività delle agenzie di viaggio, codice attività 79.11.00; Attività dei tour operator, codice attività 79.12.00; Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca, codice attività 79.90.19;
- 28) **Studio di settore UG79U** - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri, codice attività 77.11.00; Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti, codice attività

- 77.12.00; Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale, codice attività 77.34.00; Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri, codice attività 77.39.10; Noleggio di container per diverse modalità di trasporto, codice attività 77.39.92;
- 29) **Studio di settore UG81U** - Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione, codice attività 43.99.02; Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile, codice attività 77.32.00 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici, codice attività 77.39.91;
- 30) **Studio di settore UG82U** - Pubbliche relazioni e comunicazione, codice attività 70.21.00; Ideazione di campagne pubblicitarie, codice attività 73.11.01;
- 31) **Studio di settore UG83U** - Gestione di piscine, codice attività 93.11.20; Gestione di impianti sportivi polivalenti, codice attività 93.11.30; Gestione di altri impianti sportivi nca, codice attività 93.11.90; Gestione di palestre, codice attività 93.13.00;
- 32) **Studio di settore UG85U** - Corsi di danza, codice attività 85.52.01; Discoteche, sale da ballo night-club e simili, codice attività 93.29.10;
- 33) **Studio di settore UG87U** - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, codice attività 70.22.09; Agenzie di informazioni commerciali, codice attività 82.91.20; Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico, codice attività 85.60.01;
- 34) **Studio di settore UG88U** - Richiesta certificati e disbrigo pratiche, codice attività 82.99.40; Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman, codice attività 85.32.03; Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, codice attività 85.53.00;
- 35) **Studio di settore UG89U** - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio, codice attività 82.19.09; Servizi di stenotipia, codice attività 82.99.91.

## ATTIVITÀ PROFESSIONALI

- 36) **Studio di settore TK30U** – Attività di cartografia e aerofotogrammetria, codice attività 71.12.40; Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro, codice attività 74.90.21; Attività riguardanti le previsioni meteorologiche, codice attività 74.90.92; Altre attività di consulenza tecnica nca, codice attività 74.90.93;
- 37) **Studio di settore UK10U** – Servizi degli studi medici di medicina generale, codice attività 86.21.00; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice attività 86.22.01; Attività dei centri di radioterapia, codice attività 86.22.03; Studi di omeopatia e di agopuntura, codice attività 86.22.05; Centri di medicina estetica, codice attività 86.22.06; Altri studi medici specialistici e poliambulatori, codice attività 86.22.09; Laboratori radiografici, codice attività 86.90.11;
- 38) **Studio di settore UK19U** - Fisioterapia, codice attività 86.90.21; Altre attività paramediche indipendenti nca, codice attività 86.90.29;
- 39) **Studio di settore UK20U** – Attività svolta da psicologi, codice attività 86.90.30;
- 40) **Studio di settore UK22U** – Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
- 41) **Studio di settore UK23U** - Servizi di progettazione di ingegneria integrata, codice attività 71.12.20;
- 42) **Studio di settore UK24U** - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari, codice attività 74.90.12;
- 43) **Studio di settore UK25U** – Consulenza agraria fornita da agronomi, codice attività 74.90.11;
- 44) **Studio di settore VK03U** – Attività tecniche svolte da geometri, codice attività 71.12.30;
- 45) **Studio di settore VK04U** – Attività degli studi legali, codice attività 69.10.10;
- 46) **Studio di settore VK05U** - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attività 69.20.11; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attività 69.20.12; Attività dei consulenti del lavoro, codice attività 69.20.30;
- 47) **Studio di settore VK18U** – Attività degli studi di architettura, codice attività 71.11.00;

- 48) **Studio di settore VK21U** - Attività degli studi odontoiatrici, codice attività 86.23.00.

## COMMERCIO

- 49) **Studio di settore TM87U** – Grandi magazzini, codice attività 47.19.10; Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, codice attività 47.19.90; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, codice attività 47.73.20; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, codice attività 47.78.60; Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo, codice attività 47.78.91; Commercio al dettaglio di spaghetti, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone), codice attività 47.78.92; Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali, codice attività 47.78.93; Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop), codice attività 47.78.94; Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca, codice attività 47.78.99; Commercio al dettaglio di libri di seconda mano, codice attività 47.79.10; Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati, codice attività 47.79.30;
- 50) **Studio di settore TM88U** - Commercio all'ingrosso di tappeti, codice attività 46.47.20; Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca, codice attività 46.49.90; Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi, codice attività 46.69.93; Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici, codice attività 46.69.94; Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum, codice attività 46.73.21; Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate, codice attività 46.76.10; Commercio all'ingrosso di imballaggi, codice attività 46.76.30; Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca, codice attività 46.76.90; Commercio all'ingrosso non specializzato, codice attività 46.90.00;

- 51) **Studio di settore UM11U** - Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, codice attività 46.73.10; Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari), codice attività 46.73.22; Commercio all'ingrosso di infissi, codice attività 46.73.23; Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione, codice attività 46.73.29; Commercio all'ingrosso di vetro piano, codice attività 46.73.30; Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici, codice attività 46.73.40; Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta), codice attività 46.74.10; Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, codice attività 46.74.20; Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, codice attività 47.52.10; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, codice attività 47.52.20; Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, codice attività 47.52.30; Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum), codice attività 47.53.20; Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza, codice attività 47.59.50;
- 52) **Studio di settore UM12U** - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati, codice attività 47.61.00;
- 53) **Studio di settore UM13U** - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, codice attività 47.62.10;
- 54) **Studio di settore UM17U** - Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi, codice attività 46.21.10; Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina, codice attività 46.21.22;
- 55) **Studio di settore UM23U** - Commercio all'ingrosso di medicinali, codice attività 46.46.10; Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico, codice attività 46.46.20; Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici, codice attività 46.46.30;
- 56) **Studio di settore UM24U** - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, codice attività 46.49.10;

- 57) **Studio di settore UM31U** - Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria, codice attività 46.48.00;
- 58) **Studio di settore UM33U** - Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria), codice attività 46.24.10; Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria, codice attività 46.24.20; Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia, codice attività 46.42.20;
- 59) **Studio di settore UM34U** - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori, codice attività 46.42.40; Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale, codice attività 46.49.50;
- 60) **Studio di settore UM36U** - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali, codice attività 46.49.20;
- 61) **Studio di settore UM37U** - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia, codice attività 46.44.30; Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici, codice attività 46.45.00;
- 62) **Studio di settore UM39U** - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, codice attività 47.78.40;
- 63) **Studio di settore UM40B** - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, codice attività 47.89.01;
- 64) **Studio di settore UM42U** - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, codice attività 47.74.00;
- 65) **Studio di settore UM43U** - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio, codice attività 47.52.40;
- 66) **Studio di settore UM44U** - Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati, codice attività 47.41.00; Commercio al dettaglio di mobili per ufficio, codice attività 47.78.10;
- 67) **Studio di settore UM45U** - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato, codice attività 47.79.20;

- 68) **Studio di settore UM46U** - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica, codice attività 46.43.30; Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico, codice attività 46.69.91;
- 69) **Studio di settore UM48U** - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, codice attività 47.76.20.



26.30.29 - Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni

26.40.01 - Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini

26.51.10 - Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia

26.51.29 - Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)

26.52.00 - Fabbricazione di orologi

26.60.02 - Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)

26.70.12 - Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo

27.90.03 - Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori

28.23.09 - Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)

28.29.93 - Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)

28.99.93 - Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento

32.13.01 - Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)

32.50.12 - Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti staccate e accessori)

33.13.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)

33.20.02 - Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)

33.20.03 - Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)

33.20.06 - Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili

33.20.08 - Installazione di apparecchi elettromedicali

62.09.01 - Configurazione di personal computer

95.12.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

**TD42U (primo anno di applicazione 2007)**

26.70.11 - Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione

26.70.20 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e

cinematografiche  
27.31.02 - Fabbricazione di fibre ottiche  
32.50.40 - Fabbricazione di lenti oftalmiche  
33.13.01 - Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse videocamere)

**TD43U (primo anno di applicazione 2007)**

26.60.09 - Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche  
28.99.30 - Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere  
32.50.13 - Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario  
32.50.30 - Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)  
32.99.14 - Fabbricazione di maschere antigas  
33.13.03 - Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria  
33.20.07 - Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

**TD44U (primo anno di applicazione 2007)**

28.11.12 - Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna  
29.32.09 - Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca  
30.91.20 - Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori  
30.92.20 - Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette

**TD45U (primo anno di applicazione 2007)**

10.83.01 - Lavorazione del caffè  
10.83.02 - Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi  
46.37.01 - Commercio all'ingrosso di caffè

**TD46U (primo anno di applicazione 2007)**

19.10.01 - Fabbricazione di pece e coke di pece  
20.11.00 - Fabbricazione di gas industriali  
20.13.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici  
20.14.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca  
20.15.00 - Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)  
20.16.00 - Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie  
20.17.00 - Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie  
20.20.00 - Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)

20.51.02 - Fabbricazione di articoli esplosivi  
20.52.00 - Fabbricazione di colle  
20.59.10 - Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico  
20.59.20 - Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali  
20.59.30 - Trattamento chimico degli acidi grassi  
20.59.40 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)  
20.59.50 - Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale  
20.59.60 - Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio  
20.59.70 - Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed eletrotermici  
20.59.90 - Fabbricazione di altri prodotti chimici nca  
20.60.00 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali  
21.10.00 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base  
21.20.09 - Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici  
32.50.11 - Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario  
38.21.01 - Produzione di compost

**TD49U (primo anno di applicazione 2007)**

31.03.00 - Fabbricazione di materassi

**TG41U (primo anno di applicazione 2007)**

73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

**TG90U (primo anno di applicazione 2007)**

03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi  
03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi

**TG91U (primo anno di applicazione 2007)**

64.92.01 - Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi  
66.19.21 - Promotori finanziari  
66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari  
66.19.40 - Attività di Bancoposta  
66.21.00 - Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni  
66.22.01 - Broker di assicurazioni  
66.22.02 - Agenti di assicurazioni  
66.22.03 - Sub-agenti di assicurazioni  
66.22.04 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni  
66.29.09 - Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca

**(primo anno di applicazione 2007)**

**TG92U**

69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

**TG93U (primo anno di applicazione 2007)**

74.10.10 - Attività di design di moda e design industriale  
74.10.90 - Altre attività di design

**TG94U (primo anno di applicazione 2007)**

59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi  
59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi  
59.13.00 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi  
59.20.30 - Studi di registrazione sonora  
60.10.00 - Trasmissioni radiofoniche  
60.20.00 - Programmazione e trasmissioni televisive

**TG95U (primo anno di applicazione 2007)**

96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)  
96.04.20 - Stabilimenti termali

**TK26U (primo anno di applicazione 2007)**

79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici  
93.19.92 - Attività delle guide alpine

**TK27U (primo anno di applicazione 2007)**

58.21.00 - Edizione di giochi per computer  
58.29.00 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)  
62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione  
62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica  
62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)  
62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca  
63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)  
63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati  
63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)  
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web

**TK28U (primo anno di applicazione 2007)**

90.01.01 - Attività nel campo della recitazione

90.02.02 - Attività nel campo della regia

**TM41U (primo anno di applicazione 2007)**

- 46.51.00 - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
- 46.65.00 - Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
- 46.66.00 - Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio

**TM80U (primo anno di applicazione 2007)**

- 47.30.00 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

**TM82U (primo anno di applicazione 2007)**

- 46.72.10 - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
- 46.72.20 - Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati

**TM83U (primo anno di applicazione 2007)**

- 46.75.01 - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
- 46.75.02 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria
- 46.76.20 - Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati

**TM84U (primo anno di applicazione 2007)**

- 46.52.09 - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici
- 46.61.00 - Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
- 46.62.00 - Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
- 46.63.00 - Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
- 46.64.00 - Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
- 46.69.19 - Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
- 46.69.20 - Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
- 46.69.30 - Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
- 46.69.92 - Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico

46.69.99 - Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca

**TM85U (primo anno di applicazione 2007)**

47.26.00 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)

**TM86U (primo anno di applicazione 2007)**

47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

**UD01U (primo anno di applicazione 2007)**

10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca

10.72.00 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.82.00 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

10.85.04 - Produzione di pizza confezionata

47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria

**UD02U (primo anno di applicazione 2007)**

10.73.00 - Produzione di paste alimentari, di cucus e di prodotti farinacei simili

10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta

**UD06U (primo anno di applicazione 2007)**

13.99.10 - Fabbricazione di ricami

**UD07A (primo anno di applicazione 2007)**

14.19.21 - Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate

14.31.00 - Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

**UD07B (primo anno di applicazione 2007)**

14.12.00 - Confezione di camicie, divise ed altri indumenti da lavoro

14.13.10 - Confezione in serie di abbigliamento esterno

14.14.00 - Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

14.19.29 - Confezione di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

14.39.00 - Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

32.99.11 - Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza

**UD08U (primo anno di applicazione 2007)**

- 15.20.10 - Fabbricazione di calzature
- 15.20.20 - Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
- 16.29.11 - Fabbricazione di parti in legno per calzature
- 22.19.01 - Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
- 22.29.01 - Fabbricazione di parti in plastica per calzature

**UD10B (primo anno di applicazione 2007)**

- 13.92.10 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

**UD12U (primo anno di applicazione 2007)**

- 10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi
- 47.24.10 - Commercio al dettaglio di pane

**UD13U (primo anno di applicazione 2007)**

- 13.30.00 - Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari

**UD14U (primo anno di applicazione 2007)**

- 13.10.00 - Preparazione e filatura di fibre tessili
- 13.20.00 - Tessitura
- 13.91.00 - Fabbricazione di tessuti a maglia

**UD18U (primo anno di applicazione 2007)**

- 23.31.00 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
- 23.32.00 - Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
- 23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

**UD34U (primo anno di applicazione 2007)**

- 32.50.20 - Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)

**UG39U (primo anno di applicazione 2007)**

- 68.31.00 - Attività di mediazione immobiliare

**UG44U (primo anno di applicazione 2007)**

- 55.10.00 - Alberghi
- 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

**UG61A (primo anno di applicazione 2007)**

- 46.17.01 - Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi,

- congelati e surgelati
- 46.17.02 - Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
- 46.17.03 - Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
- 46.17.04 - Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari
- 46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
- 46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
- 46.17.07 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
- 46.17.08 - Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
- 46.17.09 - Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco

**UG61B (primo anno di applicazione 2007)**

- 46.15.01 - Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
- 46.15.02 - Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage
- 46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
- 46.15.04 - Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi
- 46.15.05 - Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cestì e simili
- 46.15.06 - Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
- 46.15.07 - Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta

**UG61C (primo anno di applicazione 2007)**

- 46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
- 46.16.02 - Agenti e rappresentanti di pellicce
- 46.16.03 - Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
- 46.16.04 - Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
- 46.16.05 - Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
- 46.16.06 - Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
- 46.16.07 - Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuioe e materassi
- 46.16.08 - Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
- 46.16.09 - Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce,

calzature e articoli in pelle

**UG61D (primo anno di applicazione 2007)**

- 46.18.11 - Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria
- 46.18.12 - Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)
- 46.18.13 - Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri
- 46.18.14 - Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
- 46.18.21 - Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico
- 46.18.22 - Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
- 46.18.23 - Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
- 46.18.24 - Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
- 46.18.31 - Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico
- 46.18.32 - Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica
- 46.18.33 - Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
- 46.18.34 - Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
- 46.18.35 - Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
- 46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
- 46.18.92 - Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
- 46.18.93 - Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi
- 46.18.94 - Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
- 46.18.95 - Agenti e rappresentanti di giocattoli
- 46.18.96 - Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
- 46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
- 46.18.98 - Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
- 46.18.99 - Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
- 46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.03 - Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.04 - Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer

**UG61E (primo anno di applicazione 2007)**

46.14.01 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico

46.14.02 - Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali

46.14.03 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche

46.14.04 - Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)

46.14.05 - Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)

46.14.06 - Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche

46.14.07 - Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche

**UG61F (primo anno di applicazione 2007)**

46.11.01 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole

46.11.02 - Agenti e rappresentanti di fiori e piante

46.11.03 - Agenti e rappresentanti di animali vivi

46.11.04 - Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze

46.11.05 - Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze

46.11.06 - Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze

46.11.07 - Mediatori in animali vivi

**UG61G (primo anno di applicazione 2007)**

46.12.01 - Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti

46.12.02 - Agenti e rappresentanti di combustibili solidi

46.12.03 - Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati

46.12.04 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria

46.12.05 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)

46.12.06 - Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici

46.12.07 - Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici  
**(primo anno di applicazione 2007)**

**UG61H**

- 46.13.01 - Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
- 46.13.02 - Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano
- 46.13.03 - Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari
- 46.13.04 - Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione
- 46.13.05 - Mediatori in legname e materiali da costruzione

**UG66U (primo anno di applicazione 2007)**

- 33.12.51 - Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzi per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)
- 58.12.02 - Pubblicazione di mailing list
- 58.21.00 - Edizione di giochi per computer
- 58.29.00 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
- 62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione
- 62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
- 62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
- 62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
- 63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
- 63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati
- 63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati)
- 63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
- 63.12.00 - Portali web
- 74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web
- 95.11.00 - Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

**UG67U (primo anno di applicazione 2007)**

- 96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali
- 96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie

**UG74U (primo anno di applicazione 2007)**

- 74.20.11 - Attività di fotoreporter
- 74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche
- 74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

**UK02U (primo anno di applicazione 2007)**

- 71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria

**UK06U (primo anno di applicazione 2007)**

- 69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione,

contabilità e tributi

**UK17U (primo anno di applicazione 2007)**

74.90.91 - Attività tecniche svolte da periti industriali

**UM01U (primo anno di applicazione 2007)**

47.11.20 - Supermercati

47.11.30 - Discount di alimentari

47.11.40 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

47.21.02 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata

47.25.00 - Commercio al dettaglio di bevande

47.29.10 - Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari

47.29.20 - Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

47.29.30 - Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici

47.29.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca

**UM02U (primo anno di applicazione 2007)**

47.22.00 - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

**UM03A (primo anno di applicazione 2007)**

47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli

47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici

47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne

47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca

**UM03B (primo anno di applicazione 2007)**

47.82.01 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

**UM03C (primo anno di applicazione 2007)**

47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio

47.89.03 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso

47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuioie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

**UM03D (primo anno di applicazione 2007)**

47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

**UM04U (primo anno di applicazione 2007)**

47.73.10 - Farmacie

**UM05U (primo anno di applicazione 2007)**

47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori

47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

**UM07U (primo anno di applicazione 2007)**

47.51.20 - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

**UM15A (primo anno di applicazione 2007)**

47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

95.25.00 - Riparazione di orologi e di gioielli

**UM27A (primo anno di applicazione 2007)**

47.21.01 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca

**UM27B (primo anno di applicazione 2007)**

47.23.00 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

**UM28U (primo anno di applicazione 2007)**

47.51.10 - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa

47.53.12 - Commercio al dettaglio di tappeti

**UM40A (primo anno di applicazione 2007)**

47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante

## ALLEGATO N. 3

### COMPARTO PROFESSIONISTI

#### Studio di settore UK10U – Studi medici

Nell’ambito dell’attività libero professionale di tipo specialistico, sono comprese attività che i medici possono effettuare anche nei confronti di pazienti verso i quali sussiste il rapporto di assistenza convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.

Si tratta della c.d. “libera attività professionale indotta”, che comprende, ad esempio, il rilascio del certificato per il riconoscimento di invalidità oppure per l’acquisizione del porto d’armi.

Tenuto conto della specifica metodologia utilizzata dallo studio UK10U per la stima dei compensi, tali prestazioni, se svolte nei confronti dei propri assistiti, potrebbero comportare una sovrastima dei compensi calcolati da GERICO.

Pertanto, si ritiene opportuno, in sede di attività istruttoria, operare con accortezza e valutare distintamente le prestazioni svolte nell’ambito dell’attività libero professionale di tipo specialistico e quelle che, pur diverse da quelle comprese nel rapporto convenzionale, sono erogate direttamente ai pazienti in esecuzione del rapporto di assistenza convenzionata.

Al fine di favorire un più puntuale riscontro, nel nuovo modello, in vigore dal periodo d’imposta 2009, è stato previsto un apposito rigo nel quadro Z in cui il medico in convenzione con il SSN indicherà i compensi percepiti in relazione alle cosiddette prestazioni professionali indotte.

Si richiama inoltre l’attenzione sul fenomeno delle collaborazioni professionali di altri colleghi di cui si avvale il medico che opera in convenzione con il SSN. Quest’ultimo, in caso di sua assenza, deve provvedere ad assicurare la cura dei propri pazienti e, pertanto, si avvale della collaborazione professionale di colleghi che momentaneamente lo sostituiscono nel rapporto con gli assistiti.

Tali collaborazioni e i relativi costi sostenuti dovrebbero quindi essere, più propriamente, ricondotti nell’alveo dell’esercizio dell’attività esercitata in convenzione con il SSN e non a quella libero professionale di tipo specialistico; di conseguenza, nel caso in cui l’esito dell’applicazione dello studio comporti un risultato di non congruità, è opportuno valutare

se tale risultato possa essere imputato, in tutto o in parte, al contributo fornito da tali spese nella determinazione dei compensi stimati.

Si invitano, pertanto, gli uffici a valutare con attenzione le posizioni dei soggetti che, a causa delle circostanze sopra illustrate, presentino valori anomali in termini di congruità e di coerenza.

### **Studio di settore VK04U – Studi legali**

### **Studio di settore VK05U – Servizi contabili e consulenze del lavoro**

Nella fase di selezione e controllo delle posizioni riguardanti i soggetti che applicano gli studi VK04U e VK05U è opportuno che vengano presi in considerazione alcuni elementi di valutazione riconducibili alla specifica modalità di stima dei compensi operata da tali studi.

Per tali studi, infatti, il modello di stima è fondato esclusivamente sul numero e valore medio delle prestazioni dichiarate le cui modalità di funzionamento sono state illustrate nella circolare n. 32/E del 21 giugno 2005. La specifica modalità di determinazione dei compensi, pur presentando vantaggi in termini di precisione nella stima dei compensi attribuibili al professionista, potrebbe portare ad identificare valori di congruità e coerenza meno attendibili nei confronti degli studi associati multidisciplinari.

Con riferimento a questa specifica modalità organizzativa con cui è esercitata l'attività professionale e alle relative modalità di applicazione degli studi di settore, sono stati forniti chiarimenti nella circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, nella quale è stato precisato che “Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni nel cui ambito operano associati esercenti attività contraddistinte da codici diversi, si considera attività prevalente quella svolta dall'associato o dagli associati ai quali è imputata la maggiore entità del reddito”.

L'utilizzo del predetto criterio ai fini dell'individuazione dello studio da applicare nei confronti di un'associazione professionale “multidisciplinare”, non presenta particolari problemi nel caso in cui lo studio di settore individuato corrisponda a uno studio che adotta il tradizionale modello di stima fondato sulle variabili di costo dichiarate del contribuente.

Viceversa, nel caso in cui tale criterio conducesse all'applicazione di uno studio di settore che adotta il modello di stima fondato esclusivamente sul numero e valore medio delle prestazioni dichiarate, si avrebbe, come conseguenza, che l'attività complessivamente svolta dall'associazione professionale "multidisciplinare", non potrebbe trovare adeguato riscontro nelle tipologie di prestazioni professionali individuate nello studio da applicare.

Nell'esempio di un'associazione professionale composta da un avvocato e un dottore commercialista, in cui a quest'ultimo è imputata la maggiore entità del reddito, l'applicazione dello studio VK05U non consente di valutare adeguatamente la parte di attività svolta dall'avvocato, poiché il relativo modello non individua le tipologie di prestazione tipiche dell'attività degli studi legali.

In relazione a tale fattispecie, pertanto, gli uffici avranno cura di valutare con attenzione se gli eventuali risultati di non congruità siano determinati a fronte di quanto in precedenza evidenziato.

## **COMPARTO SERVIZI**

### **Studio di settore TG99U – Altri servizi a imprese e famiglie**

Con riferimento all'ambito di applicazione dello studio di settore TG99U, una particolare attenzione va riservata da parte degli Uffici all'attività svolta da parte degli Agenti mandatari SIAE.

Al riguardo, va posta attenzione sulla circostanza in base alla quale tali contribuenti, che risultano collocati nel nuovo studio di settore nel cluster 4, sono tenuti ad esercitare la propria attività in virtù di un contratto di mandato con rappresentanza con SIAE, previa iscrizione in un apposito elenco.

Pertanto, l'ammontare di compensi dichiarato da parte di tali soggetti non dovrebbe discostarsi da quanto corrisposto da parte della SIAE per l'attività da questi svolta.

In tal senso, quindi, appare opportuno, in fase di controllo delle posizioni, verificare la coincidenza tra le certificazioni rilasciate dalla SIAE al contribuente e l'ammontare da questi dichiarato ai fini della congruità. Al contempo, sarà cura dell'ufficio controllare la corretta imputazione dei componenti negativi e la loro effettiva deducibilità.

## **Studio di settore UG40U – Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili**

### **Studio di settore UG69U – Costruzioni**

Nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore degli studi UG40U (Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili) e UG69U (Costruzioni) è stato previsto, a partire da periodo d'imposta 2009, un nuovo quadro Z (Dati complementari) per la richiesta di ulteriori informazioni utili all'evoluzione di tali studi.

In particolare, in entrambi gli studi, vengono richieste informazioni relative ad eventuali operazioni di riclassificazione contabile di beni immobili effettuate nel corso del periodo di imposta, a seguito di cambi di destinazione degli stessi.

Più specificamente, nel quadro Z viene chiesto di indicare, da una parte, il valore dei beni immobili per i quali si è registrato, nel corso del periodo d'imposta, il passaggio da rimanenze ad immobilizzazioni e, dall'altra, il valore dei beni immobili per i quali si è registrato, nel corso del medesimo periodo d'imposta, il passaggio da immobilizzazioni a rimanenze.

Tale informazione appare particolarmente rilevante per gli studi in oggetto in ragione della particolare tipologia di attività svolta, in quanto un mutamento di destinazione di beni immobili può evidenziare stime dei ricavi non coerenti con le cessioni effettuate.

Al riguardo, in fase di controllo delle posizioni selezionate in base agli studi di settore, gli uffici avranno cura di valutare e di controllare la veridicità anche delle informazioni eventualmente comunicate da parte del contribuente nel sopra citato quadro Z, al fine di sterilizzare l'eventuale effetto in termini di stima di ricavi generato a seguito delle suddette operazioni.

## **COMPARTO COMMERCIO**

### **UM13U – Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici**

L’evoluzione dello studio UM13U ha previsto l’inserimento di due nuovi indicatori di coerenza relativi alla “Durata delle Scorte (in giorni)” e al “Ricarico”, accanto al preesistente indicatore del “Valore aggiunto per addetto”.

L’inserimento dei nuovi indicatori consente di “verificare” la consistenza del magazzino e di stabilire i margini praticati sulle merci che non sono soggette ad aggio.

Pertanto, nell’ipotesi di un contribuente che svolga unicamente l’attività di vendita di giornali, riviste e periodici, attività completamente soggetta ad aggio, il software GERICO evidenzierà, nella sezione relativa alla coerenza, un risultato “Non Calcolabile” con riferimento ai due indicatori “Durata delle Scorte (in giorni)” e “Ricarico”.

Tale circostanza non è indicativa di un comportamento non corretto da parte del contribuente, bensì è da ritenersi fisiologica nel caso di svolgimento esclusivo di attività soggetta ad aggi.

Analoghe considerazioni possono essere fatte in relazione al risultato dell’indicatore “Durata delle Scorte (in giorni)” previsto nella “Normalità economica”.

Dal punto di vista della normalità economica, infatti, il contribuente che svolge esclusivamente attività soggetta ad aggi presenterà valori “non normali/non calcolabili” che non sono indicativi di comportamenti dichiarativi non corretti.

## **COMPARTO MANIFATTURE**

### **Grado di utilizzo degli impianti**

Le analisi effettuate per costruire i nuovi studi di settore, hanno condotto, in taluni casi (studi UD05U, UD11U, UD29U e UD30U), alla valorizzazione delle possibili differenze di risultati economici legati al grado di utilizzo degli impianti (GUI). L’intervento ha permesso di cogliere l’effetto economico collegato alla fruizione degli impianti, misurandone l’effettivo utilizzo in base all’analisi dei consumi di energia elettrica e dei relativi costi sostenuti.

In particolare, nella funzione di stima dei ricavi delle imprese che presentano una dotazione strumentale sottoutilizzata, il “Grado di utilizzo degli impianti” interviene come fattore di ponderazione, al fine di ridurre il peso della variabile “Valore dei beni strumentali” al netto

del “Valore dei beni strumentali relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria” e delle relative trasformate.

### **Studio di settore UD15U – Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati**

Ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo, appare opportuno richiamare l’attenzione degli uffici sulle seguenti circostanze, che possono eventualmente influenzare negativamente i risultati economici raggiunti dalle imprese del settore.

Nel settore in esame vi possono essere differenze di costi sostenuti dalle imprese per ciò che riguarda lo smaltimento del siero da latte derivante dalla lavorazione dei prodotti, in quanto non tutte le imprese del settore lattiero-caseario riescono a smaltire il siero a costi contenuti.

In particolare, possono verificarsi casi in cui, alcune imprese, a causa della carenza in prossimità della sede produttiva di strutture adeguate per lo smaltimento, possono trovarsi a dover sostenere costi di trasporto del siero più elevati rispetto ad altre aziende del settore dotate di impianti di recupero.

In relazione al citato fenomeno del possibile maggiore onere legato al trasporto per lo smaltimento del siero da latte, occorrerà procedere, caso per caso, ad una attenta valutazione della documentazione prodotta dai contribuenti, al fine di verificarne gli impatti sotto il profilo della coerenza economica e della congruità.

### **Studio di settore UD23U – Corniciai**

Si richiamano in questa sede alcune circostanze già segnalate nella circolare n. 38/E del 12 giugno 2007; in particolare in tale sede è stato chiarito che “altri fattori possono incidere sul sovrardimensionamento del magazzino: l’influenza del “fattore moda”, cui risulta soggetta l’attività dei corniciai, oltre alla deperibilità di alcune materie prime, nonché la necessità di differenziare l’offerta per la forte concorrenza che proviene dalla grande distribuzione”.

In relazione al citato fenomeno, con il supporto dell’eventuale ulteriore documentazione fornita dal contribuente, occorrerà procedere, caso per caso, ad una attenta valutazione della documentazione prodotta dai contribuenti, al fine di verificare e valutare le possibili eventuali anomalie che la presenza del “fattore moda” potrebbe determinare in sede di applicazione dello studio.

Possono verificarsi casi in cui le imprese abbiano operato acquisti di materie prime e/o semilavorati non corrispondenti al mercato di riferimento del prodotto finito, con ripercussioni sulla consistenza del magazzino per effetto del “fattore moda”, o a causa di acquisti effettuati prevalentemente a fine anno.

In merito alle criticità sopra evidenziate, si richiama il contenuto della citata circolare n. 38/E, nella parte in cui veniva evidenziato che “gli acquisti di materie prime possono risultare superiori alle esigenze produttive ed al volume di produzione, poiché le imprese sono costrette ad acquistare merci in quantità maggiore rispetto alla momentanea necessità a causa delle oscillazioni di prezzo ed anche per realizzare economie di scala, nonché per la necessità di fornirsi di un vasto campionario nel tentativo di contrastare la forte concorrenza della grande distribuzione. Questa modalità di approvvigionamento può determinare anomalie per quanto riguarda l’indicatore di coerenza della “Durata delle scorte”.

### **Studio di settore UD30U – Recupero e preparazione per il riciclaggio e commercio all’ingrosso di rottami metallici**

La politica degli incentivi alla rottamazione a partire dalla seconda metà del 2008 può aver influito negativamente sulla capacità di produrre ricavi da parte delle imprese che operano nel settore del recupero, riciclaggio e commercializzazione di rifiuti, rottami e cascami. Tali incentivi possono, infatti, aver contribuito ad una contrazione della vendita dei ricambi con conseguente riduzione del prezzo dei rottami e aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti.

Pertanto, in sede di contraddittorio si dovrà procedere, caso per caso e con il supporto dell’eventuale ulteriore documentazione fornita dal contribuente a sostegno di quanto rappresentato, ad una attenta valutazione delle possibili eventuali anomalie per la presenza delle circostanze sopra descritte, al fine di verificarne gli impatti sotto il profilo della coerenza economica e della congruità.